

zione era stata prodotta estemporaneamente, cioè dopo la proclamazione del deputato.

Io non ho qui la pretesa di dirvi tutte le ragioni che si addussero da una parte e dall'altra; opposero altri che nel processo elettorale la legge esige prima di tutto la sincerità e la verità delle operazioni elettorali, e che si doveva passare sopra alle questioni di pura forma, come sarebbe stata quella della estemporaneità della produzione di quei documenti; che la legge prescrive che i defunti si debbano detrarre dalle liste senza stabilire il tempo, nel quale questa operazione deve compiersi, e che per conseguenza in qualunque stadio del processo elettorale emerga dai documenti pien-provanti il fatto della morte di qualche elettore prima della convalidazione, si dovesse il suo nome detrarre dal numero degli elettori iscritti.

Su questo punto è molto oscillante la giurisprudenza della Camera. Trovo nel Manuale del dottore Castiglioni questa nota: « L'ufficio non può nel computo degli elettori e dei votanti dedurre il numero dei morti. Tornata 17 e 19 dicembre 1857, elezione Guillet; 20 gennaio 1854, elezione De Benedetti; 19 dicembre 1857, elezione Jaillet; 29 dicembre e 2 gennaio 1858, elezione Bottero. »

Inoltre nella seduta del 24 novembre 1865 trattandosi dell'elezione dell'onorevole Minghetti, il relatore Rasponi considerava che « l'ufficio ha ritenuto di non dover prendere in considerazione la massima che si vorrebbe stabilire, che cioè si abbia da sottrarre dalle liste il numero dei morti. Se ogni ufficio elettorale dovesse entrare in questa via, si troverebbe spesso in gravissimi imbarazzi, ed in un imbarazzo maggiore ci troveremmo noi che dobbiamo convalidare le elezioni. »

Ma la Camera attuale nell'elezione di Ceva nella persona dell'onorevole Siccardi, si è accostata alla sentenza contraria ed ha ritenuto che si dovessero detrarre i morti. Dopo la discussione, che fu, come dissi, vivissima, il presidente pose ai voti la convalidazione di questa elezione, ed essa venne approvata con 11 voti contro 10.

Egli è perciò che a nome del IX ufficio ho l'onore di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione dell'onorevole marchese Carron di San Tommaso a deputato del collegio di Avigliana.

(Le conclusioni dell'ufficio sono approvate.)

PRESIDENTE. Invito il relatore del II ufficio a riferire sull'elezione di Potenza.

SANDONNINI, relatore. Per incarico dell'ufficio II ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Potenza avvenuta nella persona del signor commendatore Paolo Cortese.

Il collegio di Potenza è diviso in sei sezioni: il numero degli elettori iscritti è di 1331.

Alla prima votazione intervennero 815 elettori; ed i

voti furono distribuiti per modo che nessuno dei candidati ottenne la maggioranza voluta dalla legge, e perciò fu proclamata una seconda votazione di ballottaggio.

Nel secondo scrutinio gli elettori intervenuti furono 902, ed i voti furono distribuiti fra il signor Cortese ed il signor Maffei, i quali avevano ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione, nella seguente proporzione:

Al signor commendatore Cortese 485; al signor Maffei Emilio 400.

Fu quindi proclamato deputato del collegio di Potenza il signor commendatore Paolo Cortese.

Le operazioni elettorali avvennero con regolarità in ciascuna sezione; non vi è nessuna protesta, e non vi sarebbe nessun motivo di dubitare della regolarità delle operazioni elettorali compiute nei modi che vuole la legge. Solamente nell'ufficio della sezione principale, quando fu proclamata la votazione, secondo la quale risultava eletto definitivamente a deputato il commendatore Cortese, un elettore avanzò una protesta, facendo osservare che nella prima sezione di Potenza erano intervenuti a dare il loro voto cinque elettori, i quali erano bensì iscritti nelle liste elettorali, ed avevano anche avuta la scheda per intervenire alla votazione, ma che però, secondo quanto allegava il protestante, erano stati cancellati con decreto prefettizio dalle liste elettorali.

Questi cinque elettori, secondo la protesta, sarebbero intervenuti alla votazione del primo e del secondo scrutinio unitamente ad altri tre elettori, i quali si trovavano nelle stesse condizioni.

Da questo, secondo la protesta, si voleva dedurre che nulla era la costituzione dell'ufficio definitivo della sezione prima di Potenza, e che irregolare era anche la votazione per la nomina del deputato tanto nel primo che nel secondo squittinio, dacchè vi erano intervenuti gli otto elettori, che erano bensì iscritti nelle liste elettorali, ma che ne erano stati cancellati con decreto del prefetto.

Questa protesta fu presentata, come ho accennato, all'ufficio della sezione principale quando era stato proclamato a deputato il signor commendatore Cortese, e la protesta stessa redatta in iscritto fu unita al processo verbale di quella sezione. Ma il presidente della sezione stessa, contro le cose che si allegavano, faceva osservare che simile protesta primieramente era affatto tardiva, almeno nella parte per cui si voleva dedurre la nullità della costituzione dell'ufficio definitivo della seconda sezione di Potenza. In secondo luogo faceva notare che gli otto voti per i quali si protestava di nullità ad ogni modo non avevano avuto nessuna influenza sulla votazione, perchè il numero dei voti attribuiti al commendatore Cortese sia nella votazione di primo squittinio, sia nella votazione di secondo squittinio furono in tale maggioranza che, dedotti ancora